



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NASO

PROVINCIA DI MESSINA

P. IVA: 00342960838

☎ 0941/961060 - 961307 📠 0941/961041



Ordinanza Sindacale n° 89 del 28.08.2013

IL SINDACO

PREMESSO che, in occasione delle precipitazioni piovose più intense, l'acqua piovana anziché defluire regolarmente verso la rete di scolo principale, ristagna nelle campagne, nei cortili, nei piazzali e nei fossi laterali alle pubbliche strade, comportandone in alcuni casi anche l'allagamento temporaneo.

ACCERTATO che le cause di tali inconvenienti posso essere attribuite:

- alla occlusione come alla mancata o scarsa manutenzione degli scoli privati (a cielo aperto o in condotta) e delle tubazioni sottostanti ai passi carrai privati;
- all'insufficiente sezione o errata collocazione di quota' delle tubazioni sottostanti ai passi carrai privati,

RITENUTO che al fine di garantire la sicurezza idraulica nelle zone extraurbane occorre ripristinare e mantenere in efficienza gli alvei dei fossati, canali, tubazioni e scoline laterali alle strade comunali su tutto il territorio comunale, sino alla loro immissione nella rete idraulica principale;

RICONOSCIUTA altresì la necessità di garantire la regolare viabilità e visibilità delle strade ad uso pubblico per evitare pericoli per l'incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica, in particolare sulle curve stradali, le siepi ed i rami che si protendono sulla strada, dovranno essere contenute come prescritto dal Codice della strada;

RAVVISATA altresì la necessità di tenere le aree private sgombre da sterpaglie, cespugli, rovi, ramaglie, erbe, da immondizie e rifiuti in genere attraverso tagli periodici della vegetazione al fine di scongiurare inconvenienti igienico-sanitari;

VISTI gli artt. 913, 915, 916 e 917, 1042, 1090 del Codice Civile, relativi allo scolo delle acque, alla riparazione di sponde ed argini, alla rimozione degli ingombri in fossi ed altri alvei, agli obblighi inerenti all'uso di corsi contigui a fondi altrui, nonché alla manutenzione di canali;

VISTI gli artt. 29, 31, 32 e 33 del nuovo Codice della Strada, D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i., inerenti la condotta delle acque in corsi d'acqua prossimi a sedi stradali, la corretta manutenzione di canali artificiali, dei manufatti esistenti al di sopra di essi e delle piantagioni e siepi;

RICHIAMATE le norme di legge che sanzionano i comportamenti omissivi di cui sopra ed in particolare gli artt. n. 29 - 31 - 32 e 33 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.);

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ORDINA

Ai proprietari ed ai conduttori a qualsiasi titolo dei terreni e delle aree libere siano esse incolte e/o non edificate, appartenenti o meno a fondi rustici che di fabbricati sia rurali che urbani di provvedere a proprie cure e spese a quanto di seguito descritto:

1. alla escavazione, profilatura, risagomatura, spurgo e pulizia di tutti i fossi privati presenti o preesistenti nel territorio comunale, in particolare quelli interpoderali e/o confinanti con le strade comunali, così da favorire il regolare deflusso delle acque e la loro immissione nella rete idraulica principale.
2. all'adeguamento, se necessario, dopo le operazioni di escavazione e pulizia del fosso, sia della dimensione che della quota di posa delle tubazioni esistenti;
3. al ripristino dell'efficienza idraulica delle opere sottostanti ai passi carrai privati, di raccordo fra canali d'acqua a cielo aperto;
4. a regolare gli eventuali manufatti di sostegno (panconature, ecc.) in modo da garantire il corretto deflusso delle portate di piena;
5. alla manutenzione e pulizia di tutte le aree del territorio, in particolare di quelle adiacenti alle strade soggette al pubblico transito in modo tale da non creare pericolo per gli utenti della strada;
6. al mantenimento di tutte le aree di proprietà pulite ed in perfetto ordine, libere da sterpaglie, cespugli, rovi ecc, attraverso tagli periodici della vegetazione al fine di evitare rischi igienico-sanitari e di propagazione incendi.

Gli interventi di cui sopra dovranno essere realizzati con la massima tempestività e, comunque, entro il **termine un mese (uno)** dall'affissione della presente all'Albo Pretorio.

Tali interventi dovranno essere effettuati periodicamente in modo da garantire la perfetta pulizia ed efficienza idraulica degli scoli e delle opere idrauliche connesse.

Che l'area Tecnico Manutentiva e la Polizia Municipale, le Forze dell'Ordine, sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente ordinanza.

AVVERTE

Che è assolutamente vietato:

- procedere alla pulizia attraverso l'incendio della vegetazione e l'uso di prodotti chimici diserbanti e dissecanti;

- rimuovere le ceppaie degli alberi che sostengono le sponde dei corsi d'acqua;

Che il materiale proveniente dalla pulitura degli scoli, deve essere rimosso a cura e spese degli interessati, come normale pratica agronomica di manutenzione dei fossi di scolo;

Che in caso di inottemperanza alla presente ordinanza, l'esecuzione degli interventi necessari al ripristino delle adeguate condizioni igienico-sanitarie ed idrauliche dei corsi d'acqua avverrà d'ufficio e la relativa spesa sarà a carico dei soggetti inadempienti secondo le procedure e modalità vigenti in materia;

Che l'inosservanza delle suelencate prescrizioni comporterà, fatte salve le norme penali, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. n. 267/2000, art. 7 bis e s.m.i. (da € 25,00 ad € 500,00), dal Codice della Strada (da € 143,00 ad € 639,00) o da altre disposizioni regolamentari o di legge;

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale e l'immediata diffusione della presente mediante affissione nei luoghi pubblici, sul sito internet del Comune e comunicata ai locali agricoltori, affinché ne diano comunicazione agli iscritti operanti nel territorio comunale.

Che la presente ordinanza venga trasmessa:

- Al Responsabile dell'Area Tecnica;
- Alla Stazione dei Carabinieri;
- Al Corpo di Polizia Municipale;

- Al locale Distaccamento del Corpo Forestale;
- All'Ufficio Tecnico Comunale;
- Al Segretario Comunale.

INFORMA

Che l'amministrazione competente è il Comune di Naso;
Che ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della legge 241/90 il responsabile del procedimento è l'Arch. Mario Sidoti Migliore, responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Verso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione, o ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine di 120 giorni dalla sua pubblicazione.



IL SINDACO

Avv. Daniele Letizia